

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex articolo 16-bis, comma 2-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

L'A.P.S.P. Beato De Tschiderer (da ora APSP), nella persona della _____, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliata per la carica in Via _____ n. ___ – 3812_ TRENTO, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'APSP Beato De Tschiderer, avente sede legale in Trento, _____ n. ___ - CF _____ - in forza di delega conferita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _ del _____, ai sensi dell'art. ___ dello Statuto,

e

il Comune di Trento (da ora Comune) nella persona del Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, dott.ssa _____, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica in via Bronzetti, 1 a Trento la quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Trento C.F. e P. IVA n. _____

premesse che

- dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;
- la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione di data 28.05.2021, n. 911, ha individuato i servizi socio assistenziali di competenza locale ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 3/2006. Fra i servizi rilevati rientra l'abitare accompagnato per anziani;
- il catalogo dei servizi socio assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 173 di data 7 febbraio 2020 e s.m.i., individua i criteri e le modalità organizzative che gli Enti devono rispettare per ricevere l'accreditamento per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente pubblico (art. 20 della legge provinciale 13/2007);
- con convenzione n. 29324 racc. stipulata in data 31 dicembre 2018 il Comune e l'APSP hanno regolato di comune accordo gli interventi di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane ed adulte in condizioni di limitata autonomia;

dato atto che

- l'articolo 2, comma 4, lettera e), dello Statuto comunale prevede che il Comune favorisce la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione ad una politica orientata verso la terza età ed ai progetti che la riguardano;
- le linee programmatiche di mandato 2020-2025 individuano tra le priorità la creazione di un welfare dinamico, capace di intercettare le nuove emergenze quali, tra le altre, la più tempestiva presa in carico degli anziani fragili;
- il Documento unico di programmazione 2023-2025 prevede tra gli obiettivi strategici (Com. 4) il costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità che si traduce nell'obiettivo operativo (Com. 4.1) volto a favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e tutelare le fragilità incrementando i servizi di prossimità e favorendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per mantenere l'autonomia della persona anziana;

evidenziato che

- l'APSP come sancito all'articolo 1 dello Statuto, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2020, n. 116, trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni

Nepomuceno de Tschiderer”, fondata nell’anno 1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che mise a disposizione dei “sordomuti”, una sede stabile, dotandola, per legato, nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento;

- l’APSP persegue, in coerenza con la missione originaria di cui all’articolo 2, dello Statuto, i seguenti scopi:
 - a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di attività;
 - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di formazione e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in special modo per problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione - di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi allo scopo sottoscritti;
 - c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell’ente ed al finanziamento delle attività istituzionali;
 - d) realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l’attività dell’Azienda di cui ai precedenti punti a), b), e c);
 - e) promuovere ed effettuare attività di formazione nell’ambito delle competenze e finalità istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di settore promossi da Università o Centri di ricerca;
- l’APSP, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito o integrativo della programmazione o delle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali;
- l’APSP, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, opera in via principale nel Comune di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie;

preso atto che

- attualmente l’APSP offre alla cittadinanza prevalentemente anziana un insieme integrato di servizi quali: RSA (posti base, posti sollievo, posti a pagamento) e Alloggi protetti;

premesso altresì che

- ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, tenuto conto del rispetto delle condizioni e dei principi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs 36/2023, le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l’attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a determinati territori, promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge 241/1990;
- ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, il presente Accordo non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica in cui entrambi pongono al servizio l’uno dell’altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall’una all’altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano nel caso di specie applicazione essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 7 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi comuni, nonché quanto previsto nella

direttiva 24/2014/UE considerando n. 5, secondo il quale «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per [omissis] la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria»;

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 6 della predetta direttiva 24/2014/UE "gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva";
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/23 del 16 novembre 2023, l'APSP ha approvato il presente Accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ ha approvato il presente Accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
- entrambi gli enti congiuntamente si accordano per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);

tutto ciò premesso, parte integrante del presente Accordo, gli enti sopra costituiti concordano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che già i soggetti firmatari svolgono, per garantire una concreta risposta ai bisogni della popolazione prevalentemente anziana residente sul Territorio Val d'Adige.
2. Il Comune e l'APSP si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari, patrimoniali ed umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto delle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione, entro i termini definiti dal presente accordo.

Art. 2 – Contenuto

Il contenuto specifico del presente Accordo consiste nella gestione da parte dell'APSP di posti letto presso la Residenza Sanitaria Assistenziale presso la sede di sua proprietà di via Piave n. 108 a Trento e dei seguenti servizi socio – assistenziali:

- Alloggi protetti (Abitare accompagnato) collocati presso la sede di sua proprietà in Via Cesara Abba;

Art. 3 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità di cinque (5) anni decorrenti dal giorno 01 gennaio 2024 ancorché nelle more della stipula del presente accordo, salvo i casi previsti dall'art. 24 in caso di inadempimento.

Art. 4 – Impegni delle Parti

1. L'APSP ed il Comune si propongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane, sia in termini di risorse strumentali al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi comuni definiti nel presente Accordo, nel rispetto delle singole specificità statutarie e ispirandosi al principio di leale collaborazione.
2. Le parti nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano:
 - a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
 - ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
3. Sia il Comune che l'APSP si impegnano a garantire per l'intera durata del presente Accordo l'impiego di proprio adeguato personale al fine di dare piena attuazione al presente Accordo con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 5 - Valorizzazione economica delle prestazioni

1. Le attività del presente Accordo sono svolte con il contributo di entrambi le Parti che individuano le risorse nell'ambito dei propri bilanci; le risorse finanziarie messe a disposizione sono destinate a coprire esclusivamente gli oneri sostenuti, salvo che non siano coperti da soggetti terzi.

Art. 6 - Cabina di regia

1. Le Parti convengono in ordine alla costituzione di una Cabina di Regia paritaria finalizzata a:
 - sovrintendere le attività connesse all'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo;
 - agevolare lo scambio reciproco di dati ed informazioni possedute al fine di poter coordinare l'azione di entrambi gli Enti a favore della popolazione anziana;
 - contribuire all'elaborazione di eventuali documenti di analisi della situazione della popolazione anziana residente sul Territorio Val d'Adige;
 - verificare il puntuale rispetto degli adempimenti oggetto del presente atto individuando gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - risolvere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;
 - contestare gli eventuali inadempimenti di una delle parti ed adottare ogni provvedimento necessario come previsto all'articolo 24.
2. La Cabina di Regia è composta da:
 - a) per l'APSP:
 - Direttore generale;
 - Vice Direttore responsabile servizio Abitare accompagnato;
 - eventuali figure professionali delegate;
 - b) per il Comune:
 - Dirigente del Servizio competente o suo delegato;
 - Capo ufficio Spazio argento;
 - Coordinatrice o delegati.
3. La Cabina di Regia si riunirà almeno a cadenza annuale e potrà essere convocata da ciascuna delle Parti ogni qualvolta sia necessario. Verrà redatto congiuntamente sintetico verbale delle riunioni che sarà acquisito agli atti dei due Enti.

Art. 7 - Referente tecnico-operativo

1. Per il buon andamento del presente Accordo l'APSP individua uno (o più) referente tecnico-operativo responsabile delle attività e incaricato dei rapporti con il competente Servizio comunale.
2. Il Referente tecnico-operativo svolge le funzioni di coordinamento previste nel Catalogo provinciale dei Servizi socio assistenziali.
3. Il referente tecnico-operativo o i referenti del Comune potranno richiedere specifiche riunioni per le situazioni di particolare complessità, coinvolgendo, se del caso, anche gli operatori direttamente impiegati nelle attività.
4. L'eventuale sostituzione del referente tecnico-operativo dovrà essere immediatamente comunicata al Comune.

Art. 8 - Principi fondamentali e partecipazione degli utenti

1. Le Parti concordano che nessuna discriminazione può essere fatta nei confronti degli utenti che accedono alle attività previste dal presente Accordo. Il rispetto e la cortesia devono informare costantemente il comportamento degli operatori addetti alle attività agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Le Parti concordano che la partecipazione ed il coinvolgimento degli utenti deve essere non solo assicurata, ma anche sollecitata, al fine di un costante miglioramento delle attività oggetto del presente Accordo. La partecipazione si concretizza nel diritto di accesso alle informazioni e nella possibilità di presentare reclami, istanze, osservazioni, suggerimenti e quant'altro possa essere di aiuto per migliorare il servizio.
3. L'APSP adotta ed aggiorna la Carta dei Servizi.

Art. 9 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)

1. L'APSP gestisce il servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) presso la sede di sua proprietà di via Piave n. 108 a Trento ed attualmente dispone complessivamente di n. 182 posti letto RSA, di cui n. 2 adibiti ad inserimenti temporanei.
2. L'APSP si impegna a fornire prestazioni differenziate secondo la specificità del bisogno prevalente dell'utente nel rispetto delle vigenti direttive provinciali in materia.
3. Le situazioni caratterizzate da grave complessità di inserimento/adattamento al contesto residenziale, tali da rendere difficile la costruzione di una progettualità condivisa con la persona e la sua famiglia, sono segnalate dall'APSP alla Commissione UVM, la quale, di concerto con le Parti coinvolte, valuterà le azioni più opportune in base all'analisi del bisogno.

Art. 10 – Utenti destinatari dei posti letto presso RSA

1. I destinatari dei posti letto presso RSA sono le persone anziane e adulte, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, in carico al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in provincia di Trento, ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328 e delle vigenti direttive in materia.
2. L'APSP, sentito il Comune, è libera di ospitare per casi eccezionali e nel caso di esaurimento della graduatoria dei richiedenti, utenti con domicilio di soccorso in altro Comune, anche fuori Provincia, con impegno di copertura delle spese da parte di altro Ente pubblico o paganti in proprio.
3. L'accesso ai posti letto avviene con le modalità previste dalle leggi provinciali 28.05.1998 n. 6 e 27.07.2007 n. 13. In Particolare l'accesso è gestito dell'UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) sulla base della valutazione del bisogno e dei criteri di appropriatezza della progettualità residenziale. L' UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare), quale luogo di costruzione e di regia dei percorsi residenziali, trasmetterà all'APSP la valutazione aggiornata e gli elementi atti a garantire un inserimento ottimale della persona in struttura.
4. Il Comune trasmette all'APSP il nominativo dell'utente residente nel Comune di Trento avente i requisiti per l'ingresso, nonché l'ulteriore necessaria documentazione. L'APSP entro tre giorni dall'ingresso dell'ospite conferma al Comune l'avvenuta immissione inviando apposita scheda con il nominativo dell'ospite, la struttura accogliente e la data di ingresso.

5. Le dimissioni dell'utente, per sua decisione o per decesso, debbono essere comunicate dall'APSP al Comune entro tre giorni.
6. Le assenze temporanee degli ospiti in RSA sono riepilogate in occasione della fatturazione mensile al Comune distinte per:
 - a) ricovero ospedaliero;
 - b) soggiorno estivo o presso parenti, o altri motivi validi, fino ad un massimo di 30 giorni l'anno.
7. Le assenze di cui alla lettera b) del comma 6, se superiori al limite previsto, devono essere autorizzate dal Comune su richiesta motivata dell'ospite, sentita l'APSP.
8. L'APSP si impegna a conservare il posto letto all'ospite per il periodo di assenza. Per le suddette assenze temporanee viene pagata la retta per la conservazione del posto letto.

Art. 11 – Posto sollievo R.S.A.

1. L'APSP mette a disposizione n. 2 posti sollievo RSA fatte salve eventuali integrazioni autorizzate dalla Provincia Autonoma di Trento.
2. L'APSP si impegna a fornire, agli ospiti temporaneamente residenti, prestazioni differenziate secondo la specificità del bisogno dell'utente nel rispetto delle vigenti direttive provinciali in materia.

Art. 12 – Utenti posti sollievo R.S.A.

1. I destinatari dei posti sollievo R.S.A. sono le persone anziane o adulte in carico al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in provincia di Trento, in condizioni di non autosufficienza, con un bisogno temporaneo e programmato di assistenza o una situazione d'emergenza a seguito di un'assenza improvvisa del caregiver, come disciplinato dalla L. 08.11.2000 n. 328, dalla Circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 1978/ASS/IC di data 22.06.2001 e dalle vigenti direttive provinciali in materia.
2. L'accesso ai posti sollievo R.S.A. avviene su indicazione dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.) sulla base della valutazione del bisogno.

Art. 13 – Determinazione retta di residenzialità per R.S.A.

1. L'APSP determina annualmente le rette di residenzialità volte alla mera copertura degli oneri sostenuti, e trasmette al Comune copia dei relativi provvedimenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione.
2. La determinazione della retta di residenzialità è effettuata sulla base dei servizi previsti a favore degli ospiti e comunque nel rispetto della normativa vigente nella Provincia di Trento per le RSA convenzionate con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Art. 14 - Pagamento retta di residenzialità

1. Con la conferma da parte dell'APSP dell'immissione degli ospiti e degli utenti ai servizi residenziali, il Comune assume l'onere del pagamento della retta di residenzialità per i cittadini per i quali ha emesso l'impegnativa al pagamento ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328. Dalla data di emissione dell'impegnativa l'APSP si impegna altresì ad adottare ogni procedura per incassare quanto dovuto dall'ospite conformemente alle indicazioni dell'impegnativa medesima. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di ingresso il Comune si impegna ad emettere impegnativa.
2. Gli ospiti sono tenuti a concorrere al pagamento della retta di residenzialità, in toto o in parte, a seconda dei redditi e/o del patrimonio, come da normativa vigente. Gli ospiti versano le somme dovute direttamente all'APSP, la quale fatturerà agli stessi la spesa relativa alle rette di residenzialità, addebitando al Comune mediante emissione di fattura per quanto di spettanza, la differenza fra la spesa retta di ricovero e le somme dovute dagli ospiti in base all'impegnativa emessa dal Comune.
3. Il pagamento da parte del Comune all'APSP della differenza di cui al comma 2 avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo,

della conformità delle prestazioni. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, il Comune si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello per il quale si dispone il pagamento. L'accertamento è effettuato da parte del Dirigente comunale competente (attualmente il Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale) o suo delegato e comunicato all'APSP.

4. Per i posti sollievo RSA il Comune è tenuto al pagamento della retta giornaliera commisurata ai giorni di utilizzo del posto. Modalità e termini di pagamento rimangono per il resto uguali a quelli previsti per i posti definitivi.

ART. 15 – Recupero spesa e costi

1. Il Comune ha diritto al recupero della spesa retta anticipata nonché dei costi insoluti verso chi di ragione, come da normativa vigente e secondo le disposizioni del Comune.

Art. 16 – Alloggi protetti

1. L'APSP con il presente Accordo si impegna a mettere a disposizione del Comune n. 4 (quattro) alloggi protetti in via Cesare Abba, caratterizzati dall'assenza di impedimenti architettonici.
2. Gli alloggi protetti perseguono le finalità di:
 - offrire ai propri residenti un contesto di vita che garantisca la massima conservazione delle capacità e dell'autonomia della persona, la tutela della privacy, il mantenimento dei rapporti familiari e nuove opportunità amicali, la conservazione delle proprie abitudini e degli interessi di vita e la promozione di stili di vita sani;
 - evitare il ricorso improprio alle Residenze Sanitarie Assistenziali o altre strutture a carattere residenziale;
 - prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano essere compromissorie della condizione di benessere psicofisico;
 - consentire alla persona la permanenza in un ambiente domestico individualizzato;
 - mantenere, stimolare e valorizzare le risorse e le capacità residue della persona;
 - offrire occasioni di socializzazione e animazione, favorendo l'accesso alle aree comuni e alle opportunità e risorse presenti all'interno (integrazione con la rete dei servizi) della struttura, anche valorizzando l'apporto di risorse volontarie.
3. Gli alloggi protetti devono consentire un uso agiato dello spazio vitale della persona ospitata attraverso la creazione di:
 - sentimenti di sicurezza dentro la propria abitazione (impianti e attrezzature di semplice utilizzo percepiti dall'utilizzatore come di aiuto alla propria vita);
 - sentimenti di appartenenza (presenza nell'abitazione di elementi simbolici noti e cari alla persona compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti);
 - certezza delle abitudini di vita e delle relazioni affettive (riservatezza delle relazioni e libero accesso alle persone care e ai familiari secondo le regole di sicurezza di accesso agli spazi RSA);
 - sentimenti di protezione, grazie alla costruzione di una relazione di fiducia con figure di riferimento all'interno della struttura;
 - spazi interni e/o esterni all'edificio dedicati all'incontro, alla socializzazione e alla vita comunitaria.
4. Per il regolare e qualificato funzionamento degli alloggi protetti l'APSP si impegna a:
 - mantenere la posizione giuridica di ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento;
 - dotarsi di figure professionali aventi i requisiti richiesti nel Catalogo dei Servizi socio-assistenziali.
5. Per le situazioni seguite dal servizio sociale professionale il Comune garantisce la collaborazione dell'assistente sociale che ha in carico la persona. Laddove sussistano delle problematiche per gli utenti che non sono in carico al Servizio Sociale, l'APSP le segnala al coordinatore dell'equipe di area specialistica del Comune al fine di individuare assieme strategie di intervento.

6. Per ogni persona accolta negli alloggi protetti l'APSP redige un P.A.I., in accordo con la persona stessa e l'assistente sociale di riferimento. In occasione del P.A.I. possono essere definite le prestazioni base ed accessorie da erogare in relazione alle condizioni dell'utente/della rete formale ed informale a sostegno dell'anziano.

Art. 17 – Utenti degli alloggi protetti

1. I destinatari degli alloggi protetti sono persone anziane, residenti nel Territorio Val d'Adige, in situazioni di fragilità personale, o abitativa, o di solitudine relazionale, che necessitano di sostegno per migliorare le proprie capacità di vita autonoma. I destinatari degli alloggi protetti sono persone parzialmente in grado di gestire in autonomia le principali attività della vita quotidiana, ma che al contempo necessitano di un ambiente protetto che possa assicurare loro: attività di supervisione quotidiana, eventuali interventi assistenziali domiciliari per un supporto in qualche specifica attività quotidiana, nonché, quando necessario, il pronto intervento.
2. Non possono essere accolte persone che hanno bisogno dell'impiego continuativo di personale assistenziale dedicato in convivenza, dell'utilizzo di apparecchiature tecnologiche complesse e/o di interventi ad elevata intensità sanitaria. Questi ultimi, tuttavia, non precludono la permanenza presso gli alloggi protetti, qualora tali interventi possano essere erogati e gestiti al domicilio da parte del servizio sanitario pubblico.
3. Non possono essere inoltre accolte le persone che presentano gravi problematiche di natura psichiatrica o gravi forme di demenza senile tali da non permettere la permanenza in un domicilio autonomo su indicazione dei medici specialistici.
4. In occasione della revisione periodica del P.A.I. verrà accertato il permanere delle condizioni di idoneità al servizio come indicato ai commi 2 e 3.
5. Possono accedere al servizio le persone in stato di bisogno, come sopra descritto, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali.
6. In caso di necessità e con finalità assistenziali, può trovare ospitalità temporanea negli alloggi protetti un familiare dell'ospite o altra persona della sua rete, fino al termine dello stato di bisogno, previo accordo con il referente del servizio e comunicazione al referente territoriale del Comune di Trento.

Art. 18 - Criteri di funzionamento degli alloggi protetti.

1. Gli alloggi protetti sono interamente arredati, muniti di apparecchio telefonico, collegamento al sistema di chiamata della RSA, termostato per la regolazione autonoma delle temperature del riscaldamento o del raffrescamento. Ogni alloggio è dotata di un blocco cucina (elettrico) che il residente può personalizzare a suo piacere; due dei 4 alloggi sono dotati di blocco cucina specifico per disabili.
2. La retta giornaliera comprende le prestazioni di seguito elencate:
 - disponibilità dell'alloggio arredato;
 - oneri per le utenze relative a energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, acqua;
 - manutenzione dell'alloggio;
 - una pulizia mensile dell'alloggio.
3. Le prestazioni di base assicurate a tutte le persone accolte comprendono:
 - a) concessione in uso dell'alloggio assegnato;
 - b) servizio di assistenza di base che comprende:
 - due visite programmate al giorno, una la mattina e una la sera, da parte di un operatore del contiguo nucleo della RSA; nel caso in cui l'operatore durante la visita riscontrasse condizioni di particolare bisogno del residente presta soccorso ed attiva, a seconda del caso, il medico curante, la guardia medica, il 112, e avvisa i famigliari;
 - un passaggio settimanale di un infermiere per una supervisione;
 - c) supporto sanitario continuativo, in caso di emergenza, di personale qualificato attraverso il sistema di chiamata del personale della RSA;
 - d) assistenza non sanitaria, dal lunedì al sabato (dalle 8.00 alle 19.00) per mezzo della portineria. La portineria all'itererà chi di competenza per programmare l'intervento necessario;

- e) uso dei seguenti spazi comuni: sala comune con soggiorno e tv, libreria, sala riunioni per attività ed incontri istituzionali, sala attività specifiche e laboratori, socializzazione, bagno/lavanderia dotato di lavatrice ed essiccatoio ad uso comune;
- f) accesso al servizio religioso della RSA negli appuntamenti settimanali secondo il calendario esposto presso la Cappella della RSA collocata al secondo piano;
- g) accesso alle attività del servizio animazione della RSA negli appuntamenti settimanali secondo il calendario esposto nelle apposite bacheche della sala animazione al piano terra.
4. Le prestazioni accessorie, con costo a carico della persona accolta qualora ne facesse richiesta all'APSP, comprendono:
- utenze telefoniche;
 - servizi a pagamento disponibili presso la RSA;
 - fornitura pasti, in base alle tariffe deliberate dalla RSA, sia a pranzo che a cena previa prenotazione.
5. L'assegnazione dell'alloggio prevede una preliminare valutazione sociale da parte del servizio Welfare e Coesione sociale e successivamente da parte del Gruppo di accesso agli alloggi protetti, il quale per ogni situazione, accerta i requisiti di bisogno, evidenzia le motivazioni all'ingresso, condivide gli obiettivi socio – assistenziali da perseguire ed attribuisce un punteggio inserendo la situazione all'interno di apposita lista d'attesa.
- Il Gruppo di accesso è composto, per il Comune, dal referente per gli alloggi (assistente sociale), dalla coordinatrice, dall'amministrativo che segue gli alloggi, nonché dai referenti nominati dalle APSP operanti sul territorio. All'incontro con il Gruppo partecipa l'utente che chiede l'inserimento solitamente accompagnato da un familiare o altra persona di fiducia e dalla propria assistente sociale di riferimento.
- Non appena l'interessato risulterà in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio verrà contattato dal Servizio Welfare e Coesione Sociale per presentare formale domanda di ingresso su apposito modulo.
- Il Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale determina l'ammissione e ne dà comunicazione all'APSP, la quale provvede con il richiedente alla stipula del contratto di concessione in uso dell'alloggio.
- Gli inserimenti saranno effettuati tenendo conto della necessità di garantire i legami della persona con il territorio.
- La sottoscrizione del contratto con l'APSP e il pagamento della cauzione dovranno essere effettuati prima della consegna delle chiavi.
6. Per le dimissioni, fatto salvo casi di decesso, è previsto un preavviso di due mesi; in caso di mancato preavviso l'utente dovrà corrispondere l'equivalente di due mensilità. Fino ad effettiva riconsegna delle chiavi, certificato da apposito verbale sottoscritto dalle parti (APSP e utente o suo referente) rimane l'obbligo in capo all'utente di corrispondere il canone dovuto. In caso di decesso, lo sgombero dei locali da mobili e beni dell'utente deve avvenire entro 30 giorni dall'evento.
7. La revoca del servizio può essere disposta qualora l'utente:
- conceda ad uso di abitazione in parte o completamente l'alloggio a terzi;
 - compia gravi e ripetute infrazioni al regolamento della struttura di cui al successivo comma;
 - sia responsabile di ripetute liti, discordie con gli altri ospiti o comportamento antisociale;
 - non paghi il canone nei termini stabiliti;
 - abbia abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, salva preventiva autorizzazione giustificata da gravi motivi o la sussistenza di gravi motivi tali da non aver consentito la preventiva richiesta di autorizzazione;
 - abbia usato l'alloggio per scopi impropri o illeciti.
- La proposta di revoca motivata è comunicata dal Servizio Welfare e Coesione sociale all'interessato, che ha la facoltà di produrre al Servizio comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine ed esaminate le eventuali opposizioni, il Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, se del caso, assume il provvedimento di revoca.
8. A cura dell'APSP dovranno essere predisposte specifiche norme volte a favorire e valorizzare la convivenza delle persone accolte negli alloggi.

Art. 19 – Calcolo della retta e modalità di copertura dei costi degli alloggi protetti.

1. L'APSP elabora e approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente le rette di residenzialità giornaliera degli alloggi, definendole di importo tale da consentire esclusivamente la totale copertura dei costi.
2. L'APSP si impegna a trasmettere al Comune le rette approvate entro i primi giorni di gennaio.
3. All'utente è richiesto di versare la retta di residenzialità giornaliera di cui al comma uno. A tal fine il medesimo partecipa mensilmente con tutte le sue entrate (redditi esenti compresi) e con il proprio patrimonio mobiliare (se e fin tanto superiore ad Euro 6.000,00) e immobiliare, salvo i casi in cui il Comune è tenuto a intervenire ad integrazione per garantire all'utente un importo pari all'assegno sociale (per i nuclei con più di un componente l'importo dell'assegno sociale verrà riparametrato applicando la scala di equivalenza utilizzata nel sistema degli indicatori Icef e Isee). Il Comune di Trento si impegna a comunicare gli aggiornamenti degli importi di eventuali interventi economici entro il 15 febbraio di ogni anno per l'anno stesso.
Se l'utente è in possesso di patrimonio immobiliare - compresa l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze - provvede a stipulare ipoteca volontaria o altre forme di garanzia delle eventuali somme da rimborsare al Comune. Il Comune ha diritto al recupero della retta di residenzialità giornaliera anticipata all'APSP verso chi di ragione (utenti degli Alloggi protetti e/o altri soggetti obbligati per legge o per disposizione amministrativa). Il Comune di Trento provvede ad anticipare all'APSP, dietro presentazione di regolare fattura, il pagamento della parte eventuale di retta giornaliera che l'utente non è in grado di coprire con tutte le proprie entrate e/o patrimonio.
4. Il pagamento da parte del Comune all'APSP della differenza di cui al precedente comma avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura dovrà essere successivo all'espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, il Comune si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello per il quale si dispone il pagamento. L'accertamento è effettuato da parte del Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale o suo delegato e comunicato all'APSP.
5. Il Comune si impegna inoltre a coprire i canoni degli alloggi che rimangono vuoti/non occupati, fino ad intervenuta nuova occupazione degli stessi: l'APSP emette pertanto apposita fattura mensile specificando, per il periodo di riferimento, l'alloggio rimasto vuoto/non occupato e il relativo canone dovuto.

Art. 20 - Assicurazione

1. L'APSP si impegna a sottoscrivere con primaria Compagnia di assicurazione e per l'intera durata del presente accordo, anche mediante più polizze ciascuna di durata non inferiore all'anno, apposita polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.).
La compagnia assicuratrice dovrà estendere la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'APSP. La qualifica di terzo dovrà essere riconosciuta anche al Comune di Trento, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto di convenzione, compresi i relativi dipendenti.
La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti, collaboratori e incaricati.
2. La suddetta polizza per la Responsabilità Civile dovrà prevedere un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per sinistro (RCT) e a euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila) per prestatore d'opera infortunato (RCO).
3. Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale prima dell'avvio del servizio.
4. L'APSP è tenuta a rilasciare annualmente al Comune conferma della prosecuzione di detta copertura, della sua conformità a quanto richiesto e validità nel tempo. La mancata trasmissione di copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative conferme

periodiche entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa del Comune dà la facoltà al Comune stesso di recedere dal presente accordo previa diffida scritta all'APSP.

5. L'inoperatività totale o parziale della/e coperture assicurative, anche in caso di gradimento espresso e non del Comune in merito all'assicuratore scelto, così come l'aver consegnato al Comune copia delle polizze, proroghe, rinnovi o altri documenti ad esse relativi, non esonerano l'APSP dalle responsabilità di qualsiasi genere su essa incombenti.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti hanno altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto delle attività, senza aver preventivamente concordato i testi da pubblicare.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo.
3. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti sono tenute al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
2. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune e l'APSP sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo.

Art. 23 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Le Parti sono tenute al pieno rispetto del proprio Codice di comportamento e alle disposizioni anticorruzione.

Art. 24 – Inadempimenti e recesso

1. La Cabina di regia, qualora accerti inadempienze a carico di una delle Parti firmataria dell'Accordo provvede a:
 - contestare l'inadempienza con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni;
 - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - dichiarare l'eventuale decadenza dall'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a carico della parte inadempiente.
2. Ogni comunicazione inerente al presente accordo verrà effettuata, presso i rispettivi domicili digitali (PEC corrente).
3. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dalla Conferenza, sarà devoluta alla giurisdizione del TRGA